

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1700

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, BONELLI, ZARATTI, DORI

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

Presentata l'8 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La classe politica del nostro Paese vive oggi una grande contraddizione: da un lato, i cittadini chiedono di risolvere i grandi problemi che stanno investendo la società, dall'altro lato, gli stessi cittadini hanno sempre minor fiducia nelle istituzioni e nelle politiche adottate. Sono sempre più i cittadini che di fronte a un sistema molto farraginoso, di cui non comprendono bene il funzionamento, nutrono sempre meno fiducia che lo stesso possa realizzare le politiche che essi si attendono.

Malgrado tali atteggiamenti, i cittadini si aspettano che il Parlamento sia in prima linea nel cogliere le possibilità di sviluppo economico e umano offerte dalla globalizzazione e nel trovare risposte adeguate ai problemi ambientali, alla disoccupazione, ai timori relativi alla sicurezza alimentare, alla criminalità eccetera.

Nonostante i numerosi tentativi esperiti nelle passate legislature, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, cosiddetta « *lobbying* » non è stata ancora compiutamente dibattuta nelle sedi parlamentari.

In Italia non vi è al momento una regolamentazione dell'attività di relazioni istituzionali e di *lobbying*, pertanto, attraverso la presente proposta di legge si intende disciplinare nel complesso questa materia. Inoltre, si vuole creare una maggiore apertura del processo di elaborazione delle politiche del nostro Paese, così da garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla definizione e alla presentazione delle politiche medesime.

Tuttavia, negli ultimi anni, l'esigenza di disciplinare tale materia, anche ai fini della trasparenza nel rapporto con il legislatore

e la pubblica amministrazione, risulta sempre più sentita nel nostro Paese, anche a tutela degli attori del processo decisionale pubblico e degli stessi professionisti che svolgono l'attività di *lobbying*.

L'impegno verso un ampliamento delle opportunità delle parti interessate a partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche nazionali rappresenta l'obiettivo principale della presente proposta di legge.

Infatti, l'intento è quello di porre in essere una maggiore apertura e responsabilizzazione di tutte le parti in causa, al fine di rendere più percepibile ai cittadini il fatto che, operando assieme all'interno delle istituzioni, si possano offrire risposte più efficaci alle loro preoccupazioni. La presente proposta di legge ha quindi l'obiettivo di rendere trasparente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, allargando gli spazi di partecipazione e di confronto delle istituzioni politiche con i tanti soggetti rappresentativi di interessi diffusi che rendono vitale la democrazia del nostro Paese.

Con l'adozione del Libro Verde – Iniziativa europea per la trasparenza COM(2006)0194 definitivo – la Commissione europea ha avviato il processo di consultazione pubblica nell'ambito delle misure sulla trasparenza, adottando un modello per la disciplina dell'attività di *lobbying*.

Nel citato Libro Verde il lobbismo viene definito quale « componente legittima dei sistemi democratici » e si prevede il sostegno finanziario a determinati gruppi d'interesse perché siano meglio riconosciute le loro ragioni. È inoltre stabilito che ogni intervento sul procedimento deliberativo sia reso noto alla pubblica opinione, insieme a una descrizione chiara della missione e delle forme di finanziamento dei gruppi lobbistici. Con l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2011 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea è stato istituito un registro per la trasparenza obbligatorio. Il nuovo strumento amplia la platea dei potenziali lobbisti, comprendendo anche gli studi legali, le organizzazioni non governative eccetera, allo scopo di raccogliere e rendere disponibili le informa-

zioni su tutti i soggetti in grado di influenzare la politica europea, al fine di contribuire ad assicurare una democrazia più partecipativa nell'Unione. A tale scopo sono stati aumentati il numero e la completezza delle informazioni richieste ai lobbisti, imponendo ad esempio di specificare quali iniziative legislative sono state sostenute, quali finanziamenti si sono ottenuti dall'Unione europea, eccetera. Chi si iscrive nel registro accetta, inoltre, di rispettare il codice di condotta e di essere sottoposto a eventuali sanzioni. L'iscrizione nel registro europeo resta tuttavia facoltativa e, in pratica, è possibile continuare a esercitare la mediazione lobbistica anche senza essere iscritti e quindi senza obblighi né codici da rispettare.

Il 16 aprile 2014 è stato raggiunto un nuovo accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro, in vigore dal 2015. Le principali novità riguardano le modalità di dichiarazione delle risorse umane che svolgono attività di *lobbying*; la richiesta di informazioni supplementari sulla partecipazione a comitati, *forum*, intergruppi e strutture analoghe in seno all'Unione europea e sui provvedimenti legislativi seguiti dalle *lobbies*; l'estensione a tutte le entità registrate dell'obbligo di dichiarare i costi stimati relativi a tali attività. È inoltre prevista una procedura semplificata di alerta e denuncia che consente di esercitare un controllo più rigoroso sulle informazioni potenzialmente fuorvianti e di trattarle in modo più efficiente. Vi sono ulteriori incentivi per incrementare l'efficacia del registro, come l'obbligo di registrazione a carico di chi desidera entrare in contatto con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione e delle organizzazioni che intendono partecipare alle audizioni del Parlamento europeo. Il 12 marzo 2016 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle istituzioni dell'Unione europea e per verificare l'opportunità di rendere obbligatorio il re-

gistro. Già nel 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) aveva individuato alcuni elementi per una regolamentazione efficace del sistema delle *lobbies*. I principali punti di una buona legislazione in materia, secondo l'OCSE, sono i seguenti:

a) definizioni chiare di « lobbista » e di « attività di *lobbying* », prive di ambiguità;

b) requisiti di trasparenza che forniscano informazioni pertinenti sugli aspetti chiave dell'attività di *lobbying* e sui soggetti che la pongono in atto, tra cui l'obiettivo dell'attività, i beneficiari, le risorse finanziarie e gli scopi;

c) regole e linee guida che definiscano gli *standard* di comportamento (tra cui, ad esempio, il divieto di utilizzare indebitamente informazioni confidenziali, il conflitto di interessi eccetera);

d) procedure di individuazione e di collaborazione inserite in un contesto coerente di strategie e di meccanismi d'azione, quali il monitoraggio;

e) promozione di una cultura dell'integrità e della trasparenza nella pratica quotidiana, mediante un'informazione periodica e l'interazione con le entità coinvolte, al fine di ottenerne la collaborazione.

In ogni caso già la Corte costituzionale con la sentenza n. 379 del 6 dicembre 2004 aveva sostenuto che le attività di influenza svolte dai portatori di interessi privati nei confronti dei decisori pubblici non sono finalizzate « ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche ».

Di conseguenza anche in Italia si sono andati pertanto gradualmente affermando nuovi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, che hanno messo in luce come l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi possa essere valutata positivamente ogni qualvolta essa

risulti funzionale al processo deliberativo, consentendo, ad esempio, di valutare l'impatto delle scelte legislative in atto sui destinatari. Un'analoga sensibilità nei confronti dell'esigenza di regolamentare l'attività di rappresentanza degli interessi privati si è affermata nello stesso periodo a livello politico, con la regolamentazione interna delle attività di *lobbying* adottata dalla Giunta per il regolamento della Camera dei deputati che prevede:

a) l'istituzione di un registro cui occorre iscriversi per lo svolgimento di attività di relazione istituzionale per la promozione di interessi privati;

b) la definizione puntuale di « attività di relazione istituzionale », che contempla le attività intese a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati;

c) l'obbligo di presentazione di relazioni periodiche, da parte degli iscritti, sui contatti effettivamente posti in essere, sugli obiettivi conseguiti, sui mezzi impiegati, sulle spese sostenute eccetera.

I tempi sembrano dunque maturi perché anche nel nostro Paese si introduca una nuova disciplina dell'attività dei portatori di interessi particolari, fondamentale per il buon funzionamento della democrazia.

La presente proposta di legge, nel prendere spunto da un'analoga proposta di legge approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 2022 (atto Senato n. 2495 della XVIII legislatura), risponde precisamente a questa finalità: definire e regolamentare l'attività di *lobbying*; migliorare il grado di trasparenza delle relazioni tra i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici; garantire procedure certe e trasparenti per qualsiasi atto normativo, assicurando pari opportunità a tutti gli interessi particolari nei processi decisionali; uniformare le regole per le varie istituzioni pubbliche, superando la frammentazione delle leggi regionali.

La proposta di legge si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto della legge nella disciplina dell'attività di relazioni isti-

tuzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso le stesse. La disciplina introdotta si conforma ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità: garantire la trasparenza dei processi decisionali; assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, individuando i soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di *lobbying*. L'« attività di rappresentanza di interessi » si configura in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la richiesta di incontri e la presentazione di proposte, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche. Per « rappresentanti di interessi » si intendono, in primo luogo, coloro che rappresentano presso i decisori pubblici interessi definiti di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, finalizzati a promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o a contribuire a quelli in corso. Sono compresi tra i rappresentanti di interessi anche i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale preva-

lente non è l'attività di rappresentanza di interessi. La definizione di « portatori di interessi » prevede una suddivisione in due categorie: da un lato, le persone, gli enti, le società o le associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi, e dall'altro lato, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle citate attività.

Sono altresì individuate diverse categorie di « decisori pubblici » presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività oggetto dell'intervento normativo. In primo luogo, rientrano in tale categoria i membri delle istituzioni nazionali, ossia i membri del Parlamento e del Governo, ossia il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri e i Sottosegretari. In secondo luogo, sono decisori pubblici i membri degli organi degli enti territoriali: i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti delle province e delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione. In terzo luogo, rientrano nella medesima definizione i seguenti soggetti: i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici. Infine, sono equiparati ai decisori pubblici, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi sopra indicati.

L'articolo 3 prevede i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della legge. In particolare, le disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti: giornalisti e funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regio-

nale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 4 dispone l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Sono tenuti all'iscrizione nel registro coloro che intendano svolgere tale attività. Il registro è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi è tenuto a indicare le sezioni in cui vuole essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. I dati richiesti per l'iscrizione nel registro sono i seguenti: i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi; i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione istituzionale; le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento della propria attività.

In particolare, il comma 6 elenca le categorie di persone che non possono iscriversi nel registro, in parte coincidenti con i soggetti esclusi dall'applicazione della legge, di cui all'articolo 3: i minori di anni diciotto; i decisori pubblici, durante il loro mandato e, esclusivamente in caso di incarichi di governo nazionale o regionale, per un anno successivo dalla cessazione del mandato; gli esperti esterni che prestano la propria opera presso le pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell'incarico; gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; coloro che abbiano subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia; i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata dell'incarico; coloro che non godano dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici; coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o con-

trollo presso enti pubblici economici e società partecipate.

L'articolo 5 istituisce l'agenda degli incontri tra i rappresentanti di interessi iscritti nel registro e i decisori pubblici. In particolare, si introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere, e aggiornare con cadenza settimanale, una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, in una sezione del registro aperta alla pubblica consultazione. L'agenda deve essere aggiornata con l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente e per ciascun incontro sono riportati il nome del decisore pubblico con cui si è svolto l'incontro, il luogo e la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso l'AGCM, cui sono affidate la tenuta del registro e le funzioni di controllo (con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale). Il codice di condotta stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. L'impegno a rispettare le previsioni del codice è assunto, all'atto dell'iscrizione nel registro, dal rappresentante di interessi.

L'articolo 7 istituisce, presso l'AGCM, il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, le cui funzioni, con riferimento all'attività parlamentare, sono svolte da una Commissione bicamerale. Il Comitato di sorveglianza istituito presso l'AGCM è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: *a)* da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima; *b)* da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima; *c)* dal Presidente dell'AGCM, che svolge anche le funzioni di presidente. Al Comitato di sorveglianza sono affidate le funzioni di controllo finalizzate ad assicurare la trasparenza dei processi

decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici.

Gli articoli 8 e 9 individuano alcuni diritti e obblighi in capo agli iscritti nel registro. In particolare, l'articolo 8 elenca i diritti riconosciuti ai rappresentanti di interessi. Per quanto concerne gli obblighi a cui sono tenuti gli iscritti nel registro, di cui all'articolo 9, la presente proposta di legge prevede, in primo luogo, il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici e, in secondo luogo, l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

L'articolo 10 inserisce nella disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, al fine di adottare una regolamentazione unitaria, la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale. La notizia della procedura di consultazione deve essere pubblicata nel registro, in particolare nella parte ad accesso pubblico, mentre lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso deve essere inserito nella parte ad accesso riservato del medesimo registro. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del registro, identificandosi mediante codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione, e la partecipazione si

realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

L'articolo 11 disciplina le sanzioni nei confronti del rappresentante di interessi per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dalla legge, opportunamente graduate in relazione alle singole fattispecie e alla gravità della condotta. Il comma 1 prevede le sanzioni per chi non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione e il comma 2 prevede le sanzioni diverse per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico.

L'articolo 12 dispone un incremento della pianta organica dell'AGCM, fino a trenta unità, in ragione delle nuove competenze attribuite dalla legge.

L'articolo 13, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 in materia di incremento della pianta organica dell'AGCM. Le amministrazioni interessate provvedono pertanto all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 2 si prevede che l'Istituto nazionale di statistica provveda a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO, inserendo un codice specifico per « l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi ». Al comma 3 si specifica che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica riconosce l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici.

2. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.

3. La disciplina di cui al comma 2 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « attività di rappresentanza di interessi »: ogni attività finalizzata alla rap-

presentanza di interessi leciti, propri o di terzi, nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, come definiti alla lettera *b*), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, emendamenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità nei loro confronti;

b) « rappresentanti di interessi »: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera *d*), interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

c) « portatori di interessi »: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

d) « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali, delle società e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pub-

blici; ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera;

e) « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali;

f) « incontri »: gli incontri non occasionali dei portatori di interessi particolari con i decisori pubblici presso le sedi istituzionali, finalizzati a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche nelle materie di competenza.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

e) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

f) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

g) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

h) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni

delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

i) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 4.

(Istituzione del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, cause di esclusione e di incompatibilità)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I dati inseriti nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-ter*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all'articolo 64, commi *2-quater* e *2-novies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

4. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.

5. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati mensilmente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

6. Non possono iscriversi nel Registro:

a) i minori di anni diciotto;

b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, durante il loro mandato e per due anni dalla sua cessazione, se svolgono incarichi di governo nazionale o regionale, ovvero per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi;

c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;

d) il personale che presta servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

e) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

f) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;

g) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a sei mesi di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia;

h) i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell'incarico.

7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare all'esito di procedura di consultazione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti *internet* istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge, all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5.

(*Agenda degli incontri*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda

dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi di cui al primo periodo. Il rappresentante di interessi aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

2. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all'inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di pre-

sentazione dell'istanza. Nelle more della decisione del Comitato, l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.

4. Successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i decisori pubblici possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull'istanza il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 decide entro dieci giorni.

Art. 6.

(Codice deontologico)

1. Il codice deontologico è adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi. In caso di inosservanza del predetto obbligo, l'Autorità dispone d'ufficio la cancellazione dal Registro.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro ad accesso pubblico.

4. Il codice deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di:

a) rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici indicati all'articolo 2, lettera *d*);

c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui all'articolo 2, lettera *d*), possano essere consentiti re-

gali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro;

d) identificarsi preventivamente con il proprio nome o con il nome che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

e) garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nel Registro e dei successivi aggiornamenti siano veritiere e complete;

f) indicare i propri dati identificativi e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti consegnati o trasmessi al decisore pubblico.

Art. 7.

(Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, di seguito denominato « Comitato di sorveglianza ».

2. Il Comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima;

c) dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che svolge le funzioni di presidente.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro ad accesso pubblico;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle loro funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

9. Il Comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e ter-

mini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

Art. 8.

(Diritti degli iscritti nel Registro)

1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:

a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Art. 9.

(Obblighi degli iscritti nel Registro)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità,

alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro ad accesso pubblico entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 10.

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto norma-

tivo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro ad accesso pubblico e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto. Contestualmente all'invio delle valutazioni e delle proposte di cui al secondo periodo i rappresentanti di interessi possono chiedere al decisore pubblico un incontro per la presentazione e l'argomentazione delle proprie istanze.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e può essere svolta anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia e agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro ad accesso pubblico.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione mediante la pubblicazione, nella parte del Registro ad accesso pubblico, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a diciotto mesi;

d) la cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a diciotto mesi;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte, del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12.

(Adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della presente legge, la pianta organica della medesima Autorità è incrementata in una misura, comunque non superiore a trenta unità, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



19PDL0075460